



**SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
DELL'ALTO VERGANTE**

Comuni di Gignese Brovello Carpugnino (VB) Massino Visconti Nebbiuno Colazza Pisano (NO)

Sede: P.zza IV Novembre, 9 - 28040 Massino Visconti (NO) tel. 0322210884 fax 0322 219640

**Indirizzi operativi e percorsi procedurali per
l'istruzione del procedimento autorizzativo
di
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA**

ART.1

DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA

Per competizione sportiva si intende comunemente un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara fra due o più concorrenti o squadre, sia esso di velocità che di abilità.

ART.2

TIPI DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono divise in due gruppi:

- **Gruppo A** – gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;
- **Gruppo B** – gare con veicoli a motore.

Le gare del **gruppo B** vengono ulteriormente distinte in:

- **gare di regolarità;**
- **gare di velocità.**

Sono gare di **regolarità** quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate, e la cui finalità è quella di dimostrare l'abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince in genere il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive.

Sono gare di **velocità** quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

La distinzione ha rilevanza solo ai fini del collaudo del percorso che è sempre necessario per le gare di velocità, mentre non è richiesto per le gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non superi i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di un percorso completamente chiuso al traffico).

ART. 3

AUTORIZZAZIONI

A norma dell'art. 9 comma 2 del Dlgs 285/92 sono vietate le competizioni sportive senza il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

I promotori delle competizioni sportive devono richiedere la prescritta autorizzazione nel rispetto della presente normativa.

L'attività sportiva agonistica su strada costituisce un'occasione di turbativa per il normale svolgimento del traffico, per tale ragione il Codice della Strada ne permette lo svolgimento solo dopo il rilascio di un'apposita "autorizzazione" che preveda precise modalità di svolgimento per la tutela dei concorrenti e dei normali utenti stradali.

L'autorizzazione valuta la compatibilità dell'evento sportivo con le esigenze di sicurezza della circolazione, di pubblica incolumità, di ordine pubblico e contiene le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto delle prescrizioni comporta responsabilità penali e civili oltrechè illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9 comma 8 e 9, del Dlgs 285/92.

ART. 4

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere , al competente organo territoriale, l'emissione di un'Ordinanza di chiusura, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, anche se la chiusura sia temporanea.

In mancanza della necessaria Ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9 comma 8 e 9, del Dlgs 285/92.

ART.5

INDICAZIONI CONCERNENTE LA SCORTA E LA VIGILANZA ALLA COMPETIZIONE

Qualora la competizione necessiti di scorta e/o vigilanza, verrà assicurata la presenza di personale qualificato a norma del disposto di cui all'art. 12 del C.d.S., ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato.

A seconda del grado di pericolosità, dell'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e della tipologia delle strade, si dettano le seguenti indicazioni:

- SCORTA A CURA DELLA POLIZIA STRADALE: quando il percorso di gara comprende strade di interesse statale, ovvero quando la manifestazione sportiva ha un interesse sovraprovinciale e percorre le principali strade di collegamento regionali;
- SCORTA A CURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: quando il percorso di gara ha interesse esclusivamente provinciale ed è ricompreso in Comuni limitrofi o comunque

non sono interessate le principali vie di comunicazione se non per brevi tratti, ma si sviluppa essenzialmente su vie secondarie di interesse provinciali e/o comunali.

- SCORTA A CURA DI PERSONALE TECNICO: quando il percorso di gara è di interesse locale, ha un'estensione ricompresa solo in Comuni limitrofi ed interessa strade secondarie di collegamento non soggette ad intenso traffico.

ART.6

IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972 n°642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dimostrare che la società sportiva rappresentata non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

A tal fine all'istanza di richiesta autorizzazione va allegata copia dell'atto costitutivo della società, ovvero va dichiarato che trattasi di società registrata come O.N.L.U.S. a norma del DPR 28/12/2000 n. 445.

Diversamente, il richiedente deve apporre sull'istanza, una marca da bollo di valore corrente, ed allegarne un'altra, di pari valore, che sarà apposta sull'atto autorizzativo.

ART.7

SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di procedura, di sopralluogo sulle SS.PP. interessate e di attività amministrativa dell'Ufficio, denominate spese di istruttoria, applicate a tutte le richieste di autorizzazione per gare sportive di qualunque natura, vengono stabilite in **€ 25,00**. Tali spese dovranno essere contribute mediante versamento sul CCP, intestato al Comune ove viene effettuata la manifestazione indicando la causale: spese di istruttoria per autorizzazione gare sportive -, e allegando la relativa ricevuta al modello d'istanza.

ART. 8

TIPOLOGIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive possono essere riassunte nelle seguenti tipologie:

1. competizioni motoristiche;
2. competizioni ciclistiche;
3. competizioni podistiche;
4. competizioni con animali;
5. competizioni locali di abilità diverse (carretti, ruzzola ecc.).

ART. 9

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE NON COMPETITIVO.

Sono considerate tali i raduni di moto e di auto di qualsiasi tipo, purchè non prevedano lo svolgimento di competizioni in aree pubbliche (eventuali attività competitive su aree private non sono soggette alla disciplina del C.d.S.).

L'occupazione del suolo pubblico per raduni, spettacoli ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato, o dal servizio Concessioni dell'ente, ai quali è rimessa, rispettivamente, la valutazione circa la sussistenza delle circostanze applicative in ordine all'art. 68 del TULPS, e del D.L.vo 446/97.

ART. 10

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE COMPETITIVO

Tra le manifestazioni motoristiche a carattere sportivo si riassumono le seguenti:

1. gare di velocità auto;
2. gare di regolarità auto (rally);
3. gare di velocità auto storiche;
4. gare di regolarità auto storiche (rally);
5. gare di abilità di guida con auto (slalom);
6. gare di guida con auto (gimkana);
7. gare di velocità moto;
8. gare di regolarità moto storiche.

ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 11

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE CON SVOLGIMENTO SUL TERRITORIO E SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE

L'istanza di richiesta deve essere presentata con almeno 15 gg. di anticipo per permettere l'istruzione del procedimento autorizzativo, corredata da:

- planimetria stradale con evidenziato l'itinerario della competizione;
- copia del programma della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
- polizza di copertura assicurativa;

- dichiarazione attestante l' idoneità delle strade ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione (modello allegato 1 - scaricabile);
- eventuale dichiarazione di ONLUS;
- n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), ad esclusione delle ONLUS.
- Ricevuta del versamento di €25,00 per spese d' istruttoria;

Come previsto dal comma 7/bis dell'art. 9 del C.d.S., il rilascio dell'atto autorizzativo è subordinato, ove necessario, all'esistenza di apposita Ordinanza di chiusura temporanea al traffico, a cura degli uffici competenti. A tal fine la società promotrice della manifestazione deve inoltrare compila dell'istanza presentata per la richiesta di autorizzazione a questo Servizio.

ART. 12

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE

La procedura per il rilascio dell' Autorizzazione prevede le seguenti fasi:

- controllo amministrativo dell'istanza;
- eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail;
- copia della richiesta di Nulla Osta agli enti proprietari delle strade;
- richiesta di parere di conformità all' Ufficio tecnico competente;

Dopo aver acquisito i Nulla Osta richiesti, la procedura prevede:

- emissione dell' Atto autorizzatorio;
- emissione di Ordinanza di deroga emissioni sonore.
- inoltro della lettera di trasmissione, ai seguenti soggetti:
 - originale al soggetto richiedente (promotore) con marca da bollo vidimata ove previsto;
 - e per conoscenza anche:
 - n° 1 copia alla Questura e Comando Stazione CC. competente per territorio;
 - n° 1 copia agli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione motoristica;
 - n° 1 copia ai Comandi delle Polizie Municipali interessate.

ART. 13

MANIFESTAZIONI CICLISTICHE NON AGONISTICHE

Consistono in manifestazioni sportive di natura amatoriale, che non comportano la competizione di più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda e non è prevista classifica di arrivo. Il loro svolgimento deve essere condotto nel rispetto delle norme di circolazione stradale e non necessitano di nessuna autorizzazione.

Ai fini dell'ordine pubblico sono richiamate le indicazioni date per i raduni motociclistici.

ART. 14

ALTRE TIPOLOGIE DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE

Per l'unificazione dell'iter, le fasi procedurali per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi indicati sono valide per tutte le tipologie di manifestazioni sportive non espressamente contemplate.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.